

COMUNITA' ROTALIANA - KÖNIGSBERG
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 34 del 6 febbraio 2026

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla bozza di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario con oggetto: “Riaccertamento parziale dei residui passivi ai sensi del principio contabile paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”.

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2024 al 31.12.2026, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 del 27 novembre 2023.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Visto il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale, al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;

Ricevuta la bozza di proposta di determinazione del Servizio Finanziario e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al

principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato:

- L'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 riaccertati;
- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2026-2028 a seguito del riaccertamento parziale dei residui alla data del 1° gennaio 2026;

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati che non costituiscono fondo pluriennale vincolato	€ 0,00
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2026	€ 0,00

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 402.728,78
Residui attivi al 31.12.2025 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2026	€ 402.728,78

- le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- Le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

	<i>Competenza 2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
<i>fondo pluriennale vincolato parte corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>fondo pluriennale vincolato parte capitale</i>	402.728,78	0,00	0,00
<i>avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VI</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IX</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale variazioni Entrate</i>	402.728,78	0,00	0,00
<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo II</i>	402.728,78	0,00	0,00
<i>Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale variazioni Spese</i>	402.728,78	0,00	0,00

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario della determinazione in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

6 febbraio 2026

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il do-
cumento cartaceo e la firma autografa.